

REGOLAMENTO (CE) N. 1488/2004 DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso.
- (2) La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all'Unione europea il 1º maggio 2004. L'atto di adesione non prevede la modifica dell'allegato suddetto.

- (3) Occorre quindi inserire nell'allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1º maggio 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2004.

Per la Commissione
Christopher PATTEN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.